

LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO PF 2014

Prof. Dott. Armando Urbano

Chi è obbligato a presentare la dichiarazione

I lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2014 e/o CUD 2013), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;

i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;

i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2014 o CUD 2013);

i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);

i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;

i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

Dal 2 maggio 2014 al 30 giugno 2014 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; entro il 30 settembre 2014 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Il frontespizio

Casella immobili sequestrati esenti

Deve essere barrata dall'amministratore giudiziario e serve per dichiarare tutti gli immobili oggetto del provvedimento cautelare di sequestro o di confisca esenti da imposta (ai sensi dell'art. 51, il comma 3 bis del D.Lgs. n. 159/2011 il quale prevede espressamente che, durante la vigenza di tali provvedimenti e comunque fino alla assegnazione o destinazione, i beni sono esenti da imposte, tasse e tributi).

Se viene barrata la casella devono essere compilati solo i quadri che accolgono tale tipologia di beni.

Per i redditi diversi dai precedenti l'amministratore giudiziario dovrà compilare un'altra dichiarazione reddituale ai fini del calcolo e successivo versamento delle imposte.

DATI DEL CONTRIBUENTE											
Comune (o Stato estero) di nascita					Provincia (sigla)		Data di nascita giorno mese anno			Sesso (barrare la relativa casella) M F	
celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore	Partita IVA (eventuale)			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Immobili sequestrati esenti	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare								
		X	Stato			Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno					

Scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Oltre alle possibilità di destinazione già presenti nelle precedenti dichiarazioni è possibile destinare nell'Unico 2014 una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di € 1.032,91, le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri	Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.	Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Unione Buddhista Italiana	Unione Induista Italiana

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

VISTO DI CONFORMITA'

L'art. 1, comma 574, della legge n. 147/2013, (Legge di Stabilità per il 2014) ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta al 31.12.2013 il visto di conformità, ex art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997, deve essere apposto, per poter utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti, **superiori ad Euro 15.000,00**, IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, scaturenti dalle singole dichiarazioni.

Tale obbligo era già previsto per i contribuenti che volevano utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori ad Euro 15.000 annui (D.L. n. 78/2009).

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>	Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		

Familiari a carico

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Le novità introdotte dall'UNICO 2014 riguardano:

- ❖ Aumento importo detrazioni d'imposta da 800 a **950** euro per i figli di età pari o superiore a 3 anni
- ❖ Aumento importo detrazioni d'imposta da 900 a **1.220** euro per i figli di età inferiore a 3 anni
- ❖ Aumento importo detrazioni d'imposta da 220 a **400** euro per ogni figlio disabile

All'aumentare del reddito complessivo la detrazione spettante diminuisce.

Le detrazioni sono alternative tra loro e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

La formula per il calcolo delle detrazioni in presenza di un figlio a carico è la seguente:

$$\text{detrazione base } x \frac{950000 - \text{reddito complessivo}}{950000}$$

Nel caso di due o più figli a carico la formula per il calcolo delle detrazioni sarà la seguente:

$$\text{detrazione base x } \frac{[(n.\text{figli}-1) \times 15.000] + 950000 - \text{reddito complessivo}}{[(n.\text{figli}-1) \times 15.000] + 950000}$$

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

È stato eliminato l'obbligo da parte dei contribuenti interessati dalle detrazioni, di dover comunicare ogni anno al sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni.

Infatti tale comunicazione è valida anche per i periodi d'imposta successivi, e deve essere presentata una nuova comunicazione solo qualora intervengano variazioni relative alle detrazioni stesse.

La mancata comunicazione delle variazioni comporta l'applicazione al dipendente o pensionato delle sanzioni da € 258 a € 2.065 (ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97)

Il limite reddituale per essere fiscalmente a carico è rimasto immutato rispetto all'anno precedente ed è pari ad Euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili).

Nel limite reddituale devono essere ricompresi:

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (*art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98*);

il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (*art. 13 della legge n. 388/2000 – Finanziaria 2001*).

Nel riquadro “ FAMILIARI A CARICO” è stata introdotta una nuova casella denominata “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”.

FAMILIARI A CARICO				Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ	1	¹ C	CONIUGE	4				
	2	F1	PRIMO FIGLIO	³ D		⁶	⁷	⁸
	3	F	² A	D				
	4	F	A	D				
	5	F	A	D				
	6	F	A	D				
	7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				8	NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE	
					9		NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE	



Ai fini di tutelare la privacy delle informazioni relative ai figli in affido preadottivo, è possibile non indicare il codice fiscale relativo ad essi e in questo caso deve essere barrata l'apposita casella.

Quadro RA – reddito dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario.

Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola.

Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Il quadro RA deve essere compilato da:

- chi possiede, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;

- l'affittuario che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e gli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;

- il titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare, o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo.

Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Le novità del quadro riguardano la **Rivalutazione dei terreni**

Non si opera da subito la rivalutazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3 co. 48 - 50 della L.662/96 per i redditi dominicale ed agrario dei terreni e quindi nelle colonne 1 e 3 del quadro RA verrà indicato il valore **non rivalutato**. Quest'ultima verrà eseguita in fase di determinazione del reddito imponibile alle colonne 11 e 12.

Per il triennio 2013 – 2015 ulteriore rivalutazione del reddito dominicale ed agrario, rispetto a quella già prevista (+ 80% per il reddito dominicale; + 70% per il reddito agrario) pari al **5%** per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP e del **15%**, per i terreni diversi dalle precedenti casistiche.

Per poter applicare l'ulteriore rivalutazione del 5% bisognerà barrare il campo 10, altrimenti verrà applicata la rivalutazione del 15%.

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato		Titolo	Reddito agrario non rivalutato		giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (**)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2		3	4							
RA1	,00			,00				,00				
						Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile		
						11	,00	12	,00		13	,00
RA2	,00			,00				,00				
						Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile		
						11	,00	12	,00		13	,00
RA3	,00			,00				,00				
						Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile		
						11	,00	12	,00		13	,00
RA4	,00			,00				,00				
						Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile		
						11	,00	12	,00		13	,00
RA5	,00			,00				,00				
						Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile		
						11	,00	12	,00		13	,00
	00			00				00				

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno i redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

(**) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

IMU NON DOVUTA

I principali interventi normativi, con riferimento ai terreni agricoli, sulla disciplina IMU attuati nel 2013 evidenziano:

- abolizione prima rata IMU 2013 per la generalità dei terreni agricoli (DL 102/2013);
- abolizione seconda rata IMU 2013 per coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola che posseggono terreni agricoli (DL 133/2013).

Da ciò risulta che:

- La seconda rata IMU era dovuta, sui terreni agricoli, da soggetti diversi da coltivatori diretti e IAP
- Nel caso di delibera del Comune di un aumento dell'aliquota rispetto a quella base, veniva introdotta, per i coltivatori diretti e IAP possessori di terreni agricoli dispensati dal pagamento della seconda rata IMU, la cosiddetta "mini - IMU", allo scopo di recuperare in parte gli introiti venuti a mancare ai Comuni.

Di conseguenza, per il 2013, in base al rapporto di alternatività esistente tra IMU – IRPEF:

- non scontano l'IRPEF i soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP a cui è stato applicato l'IMU sulla seconda rata;
- scontano l'IRPEF i coltivatori diretti e IAP, qualora il Comune non abbia disposto aumenti dell'aliquota base.

Nota bene: l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominicale sono sostituite dall'IMU nel caso di terreni non affittati.

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono assoggettati, nel Modello Unico 2014, all'IRPEF e alle relative addizionali sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario in quanto nel 2013 non sono stati assoggettati ad IMU.

Qualora sia stata pagata l'IMU in quanto i terreni non affittati sono stati posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali o qualora sia stata versata la mini IMU i terreni non verranno assoggettati ad IRPEF e alle relative addizionali sul reddito dominicale.

Tutto ciò ha portato alla modifica del campo 9 del quadro RA "IMU non dovuta", con necessaria specificazione dei seguenti codici:

1_Terreni esenti IMU (ad esempio, terreni in aree montane o di collina *ex art. 15 L. 984/77*).

2_Terreni per i quali non è dovuta l'IMU

(ad esempio, terreni agricoli/non coltivati *ex art. 13 co. 5 DL 201/2011, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola*).

Il codice da indicare al campo 9 sarà trascritto nel primo rigo anche se i dati del singolo terreno occupano più righe, dato che tale codice è riconducibile all'intero anno.

RA1	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (**)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP		
	1	2	3	giorni	%	6	7	8	9	10		
	,00		,00	4	5	,00						
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile				
				11		,00	12		,00	13		,00

Per quanto riguarda la nuova casella di campo 10 “Coltivatore diretto o IAP” è necessario compilare due distinti righi se la condizione di coltivatore diretto/IAP è riferita solo ad una parte dell’anno, e si dovrà barrare la casella solo nel rigo relativo a quel periodo.

Quadro RB – reddito dei fabbricati

Chi deve compilare il quadro

i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;

i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati;

i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d'impresa;

coloro che esercitano attività d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili;

i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali.

QUADRO B - UNICO PF - LE NOVITA'

IMU NON DOVUTA

Con riferimento ai fabbricati non locati, anche il quadro RB, è soggetto al rapporto di alternatività tra l'IMU e l'IRPEF.

Le novità riguardano:

- La progressiva abolizione, disposta nel 2013, della prima e seconda rata IMU sulle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze

→ *di conseguenza, il reddito complessivo è determinato dalla rendita catastale (rivalutata) dell'abitazione principale e relative pertinenze.*

Tuttavia, l'abitazione principale e relative pertinenze non scontano IRPEF, se si avvalgono della deduzione per l'abitazione principale sino al valore della rendita catastale rivalutata.

Nel caso in cui il Comune delibera un incremento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella base, l'abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo, applicandosi l'effetto sostitutivo IMU - IRPEF.

Il contribuente non è tenuto al versamento dell'IRPEF e delle addizionali per le:

- abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'IMU per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - «abitazioni di lusso»)
- abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda

rata dell'IMU (es. immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta ed assimilati dal Comune ad abitazione principale)

- Abitazioni per le quali è dovuta la cd. «Mini IMU»

Il reddito delle abitazioni non locate, site nello stesso Comune dell'abitazione principale, assoggettate ad IMU, va tassato ai fini IRPEF in misura ridotta, al 50%

Come conseguenza dell'effetto sostitutivo dell'IMU, nel quadro RB ci sono state delle variazioni:

Nella colonna 12 "Casi particolari IMU" vanno evidenziate le seguenti situazioni:

- **Fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze**, esente da IMU o dalla c.d. "Mini IMU" per il 2013, ma soggetto a IRPEF;

- **Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'IMU per il 2013.** Ossia immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e abitazioni per le quali è dovuta o solo una rata dell'IMU o la c.d. "Mini IMU". In questo caso non sono dovute l'IRPEF e relative addizionali sul reddito in quanto sostituite dall'IMU.

- **Abitazione non locata situata nello stesso Comune in cui è ubicata l'abitazione principale, soggetta ad IMU.**

Il reddito va tassato ai fini IRPEF e relative addizionali in misura pari al 50%.

La colonna 16 è stata rinominata
“Abitazione principale soggetta a IMU”,
nella quale va indicato il reddito
dell’abitazione principale (e relative
pertinenze) soggetto ad IMU, anche per
una sola rata o per la c.d. “Mini IMU”.

E' stata introdotta la nuova colonna 18, denominata "Abitazione principale non soggetta a IMU", dove va indicato il reddito dell'abitazione principale (e relative pertinenze) non soggetto ad IMU, che concorre nel reddito complessivo e per il quale il possessore beneficia della relativa deduzione.

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero
da includere nel Quadro RL

Da quest'anno
la rendita catastale (col. 1)
va indicata senza
operare la rivalutazione

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		
	13	14	15	16	17	18						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RB2	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		
	13	14	15	16	17	18						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RB3	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		
	13	14	15	16	17	18						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati			
	1	2	3	4	5	6						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00						
RB11	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014											
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto		rimborsata dal sostituto		credito compensato F24		Imposta a debito		Imposta a credito		
	7	8	9	10	11	12						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Acconto cedolare secca 2014	RB12	Primo acconto	Secondo o unico acconto									
		1	2									
		,00	,00									

NOVITA' SULLA CEDOLARE SECCA

Con riferimento alle abitazioni ubicate in comuni ad alta densità abitativa e locate con contratti a canone concordato (artt. 2 co. 3, 5 co. 2 e 8 della L. 431/98) l'aliquota proporzionale della cedolare secca ad esse riferita è stata ridotta dal 19 al 15%.

Tale variazione viene indicata nel quadro RB del modello UNICO 2014 nella colonna 15 “cedolare secca 15%”.

Per tutte le altre tipologie di contratti di locazioni per le quali si è optato per la “cedolare secca”, diverse dalla precedente, si continua ad applicare l'imposta sostitutiva del 21% .

Acconto cedolare secca 2014

L'acconto della cedolare secca per il 2014 risulta pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, e se dovuto, va registrato nel nuovo rigo RB12 "Acconto cedolare secca 2014".

Per la liquidazione della cedolare secca dovuta in acconto per l'anno in corso, si utilizza il metodo storico.

Il nuovo rigo RB12 va così compilato:

nella colonna 1 del rigo RB12, va riportato l'importo della prima rata di acconto della cedolare secca, che risulta essere il 38% dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2013;

nella colonna 2 del rigo RB12 va riportato l'importo della seconda rata di acconto della cedolare secca, che risulta essere il 57% dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2013, fatto salvo che l'imposta non debba essere versata in un unico acconto (in questo caso va riportata l'intera somma dovuta).

Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati
RB11	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014						
	7 <input type="text" value="0,00"/>	8 <input type="text" value="0,00"/>	9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>	12 <input type="text" value="0,00"/>
Acconto cedolare secca 2014 RB12	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>				

DEDUZIONE FORFETTARIA CANONI DI LOCAZIONE

A partire dal 2013 la deduzione forfettaria dei canoni di locazione dei fabbricati detenuti da persone fisiche e concessi a terzi risulta diminuita dal 15% al 5%.

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continua- zione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB5	,00					,00				,00		
							Abitazione principale				Abitazione principale	

Di conseguenza, nella colonna 6 (“Canone di locazione”) del quadro RB del modello UNICO 2014, va riportato il 95% del canone di locazione contrattuale, a differenza dell’85% del passato, se nella colonna 5 (“codice canone”) è indicato il codice 1 (locazione con applicazione della tassazione ordinaria).

Quadro RC – redditi di lavoro dipendente e assimilati

LE NOVITÀ DEL QUADRO RC

Anche nel quadro RC vi sono delle modifiche in particolare:

la casella “Rientro in Italia” è stata rinominata con “Casi particolari” e al suo interno deve essere indicata una delle seguenti casistiche:

1”

Se si fruisce in **dichiarazione dell’agevolazione** prevista per i **lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero**. In presenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 238/2010, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori**.

2”

Se si fruisce **in dichiarazione** dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati in università per almeno 2 anni continuativi e che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 o in uno dei cinque anni solari successivi, vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%.

3”

Se sono stati **superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare** certificati in più Modelli Cud non conguagliati. In questo caso ai righi da RC1 a RC3 colonna 3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

Per i redditi prodotti da soggetti residenti in Italia che prestano attività lavorativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per il periodo d'imposta 2013 opera la proroga dell'esenzione IRPEF nel limite di 6.700 euro. A tal fine nel rigo RC1, colonna 3, riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza di un CUD 2014, all'importo indicato nel punto 1 va sommata la quota esente riportata nelle Annotazioni. Tali redditi sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2014 deve essere considerato l'intero ammontare del reddito percepito.

È stata prorogata anche l'agevolazione per le somme erogate per incremento della produttività per gli anni 2013 e 2014.

Tale agevolazione prevede che l'imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva del 10% per il 2013 è fissato in Euro 2.500 ed è riservata alle somme percepite per incremento della produttività (rigo RC4).

Il reddito di lavoro dipendente 2012 non deve superare il limite di Euro 40.000, se si vuole beneficiare dell'agevolazione per l'anno 2013.

La Sezione V del Quadro RC è stata rinominata “Altri dati” e al suo interno sono apportate le seguenti modifiche:

- 1. eliminato** il rigo RC 13 dedicato alla **detrazione del personale comparto di sicurezza** in quanto l’agevolazione non è stata prorogata per il 2013;
- 2. eliminata** la colonna 1 del rigo RC 14 relativa al **contributo di perequazione** in quanto lo stesso è stato dichiarato incostituzionale.

Con le modifiche apportate nella sezione è presente soltanto il rigo RC14 nel quale si riporta l'importo del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta (punto 137, mod. CUD 2014 per redditi superiori a € 300.000).

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati Casi particolari <input type="checkbox"/>	RC1	Tipologia reddito ¹	Indeterminato/Determinato ²	Redditi (punto 1 CUD 2014) ³	,00	
	RC2				,00	
	RC3				,00	
	RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITÀ (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria ¹	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva ²	Imposta Sostitutiva ³	Importi art. 51, comma 6 Tuir Non imponibili ⁴ Non imponibili assog. imp. sostitutiva ⁵
			Opzione o rettifica Tass. Ord. ⁶ Imp. Sost. ⁷	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria ⁸	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva ⁹	Imposta sostitutiva a debito ¹⁰ Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata ¹¹
				,00	,00	,00
	RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1				
		Reportare in RN1 col. 5	Quota esente frontalieri ¹	(di cui L.S.U. ²)	TOTALE ³	
			,00	,00	,00	
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente ¹	Pensione ²	
Sezione V - Altri dati	RC14	Contributo solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)			,00	

Quadro RP – oneri e spese

LE NOVITÀ DEL QUADRO RP

Il quadro si compone di sette sezioni.

Nella prima sezione vengono indicati gli oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta del 19% o del 24%. Rispetto al modello dello scorso anno, **sono stati eliminati i righi specificatamente destinati ad alcuni oneri detraibili e nello specifico:**

RP8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili.

RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale.

RP11 Interessi per prestiti e mutui agrari.

RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

RP13 Spese di istruzione.

RP14 Spese funebri.

RP15 Spese per addetti all'assistenza personale.

RP16 Spese sport ragazzi.

Queste spese andranno indicate nei **nuovi righi generici da RP8 a RP14** denominati **“Altre spese”** inserendo i codici da **“8” a “18”**, da **“20” a “33”**, i codici **“35” e “99”** per indicare gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%;

Inserendo i codici **“41”** (erogazioni liberali a favore delle Onlus) e **“42”** (erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici) per indicare gli oneri per i quali spetta la detrazione del 24%.

Anche per l'anno d'imposta 2013 è stata confermata la percentuale di detrazione IRPEF del 19% (che doveva essere ridotta al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014).

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni					
RP1 Spese sanitarie		1	2	,00		RP8	Altrespese	Codice spesa	1	2	,00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico				,00		RP9	Altrespese	Codice spesa	1	2	,00
RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità				,00		RP10	Altrespese	Codice spesa	1	2	,00
RP4 Spese veicoli per persone con disabilità		1	2	,00		RP11	Altrespese	Codice spesa	1	2	,00
RP5 Spese per l'acquisto di cani guida		1	2	,00		RP12	Altrespese	Codice spesa	1	2	,00
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2	,00		RP13	Altrespese	Codice spesa	1	2	,00
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00		RP14	Altrespese	Codice spesa	1	2	,00
RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3		Altrespese con detrazione 19%		Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3)		Totale spese con detrazione 24%	
		1	2	,00		3	,00	4	,00	5	,00

Sezione I
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24 %

Da quest'anno le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

Nell'ambito della Sezione I del quadro RP, ora denominata *“spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% o 24%”*, si rileva che:

Nei righi da RP1 aRP5, nella colonna 2, devono essere inserite le spese sanitarie comprensive della franchigia di 129,11 euro.

Nel rigo RP7 andranno indicati solo gli interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.

Le altre tipologie d'interessi passivi su mutui andranno indicate nei righi da RP8 a RP14 con il proprio codice identificativo ricompreso tra i numeri 8 e 11.

Per le assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (stipulate sino al 31.12.2000) e per le polizze morte, invalidità permanente e non autosufficienza (stipulate dal 01.01.2001), da indicare nei righi da RP8 a RP14, con il codice 12, l'importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19% è pari a euro 630 (l'importo precedente di euro 1.291,14 ed è stato ridotto dal Decreto "IMU").

È detraibile l'intero importo inerente le erogazioni liberali **tracciate** a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, **comprese le erogazioni a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università** (righi da RP8 a RP14, codice 31).

È riconosciuta una detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso la Banca d'Italia con lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione (righe da RP8 a RP14, codice 35).

Le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS (per un importo annuo non superiore a Euro 2.065) e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici (per importi compresi tra i 50 e i 10.000 Euro annui) sono elevate dal 19 al 24% (righe da RP8 a RP14, codici 41 e 42).

SEZIONE II ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	Contributi previdenziali ed assistenziali		CSSN-RC veicoli		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE					
	1	2	1	2	Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto			
RP21		,00		,00	RP27	Deducibilità ordinaria	1	2	,00	,00
	Assegno al coniuge				RP28	Lavoratori di prima occupazione			,00	,00
RP22	Codice fiscale del coniuge				RP29	Fondi in squilibrio finanziario			,00	,00
	1		2	,00	RP30	Familiari a carico			,00	,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari									,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici				
RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili					Esclusi dal sostituto	Quota TFR	Non esclusi dal sostituto		
RP26	Altri oneri e spese deducibili Codice				1	2	3		,00	,00
				,00						
RP27	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari									,00
RP28	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose									,00
RP29	Spese mediche e di assistenza per disabili									,00
RP30	Altri oneri e spese deducibili Codice									,00
				,00						
RP31	Altri oneri e spese deducibili Codice									,00
				,00						
RP32	Altri oneri e spese deducibili Codice									,00
				,00						
RP33	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)									,00

Contributi ed erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose

A decorrere dal 2013 sono state estese le donazioni liberali di denaro precedentemente previste anche nei confronti dell'Unione Induista Italiana e dell'Unione Buddhista Italiana.

Queste devono essere indicate nel rigo RP24 e sono deducibili sino al limite di Euro 1.032,91 per ciascun Ente.

Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 al soggetto erogatore.

Si tratta di somme che nel corso del 2013 sono state restituite al soggetto erogatore (es. redditi di lavoro dipendente non spettanti) che hanno concorso alla formazione del reddito negli anni precedenti e sono state assoggettate a tassazione.

L'art. 1 co. 174 Finanziaria 2014, ha previsto che l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione (per incapacienza) può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi.

Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 al soggetto erogatore.

In alternativa, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito DM. Tale richiesta va riportata al rigo RP26 con il codice "5".

L'ammontare restituito va indicato a campo 2.

QUOTA DEDUCIBILE DI INVESTIMENTO IN *START-UP*

I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'art. 116 del Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up innovative eccedente il reddito complessivo.

Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società riportandolo nel rigo RP32 colonna 2 e indicando il codice fiscale della società partecipata nella colonna 1.

La deduzione per i soggetti IRES ammonta al 20% della somma investita direttamente o per il tramite di OICR (Organismi d'investimento collettivo nel risparmio che investono prevalentemente in start up innovative) nel capitale sociale di una o più start up innovative.

La deduzione viene aumentata al 27% in caso d'investimento in start up a vocazione sociale o che sviluppino e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

L'investimento massimo deducibile per ciascun periodo d'imposta ammonta ad Euro 1.800.000,00 e deve essere mantenuto per due anni.

È stata prorogata al 31.12.2014 la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per un ammontare complessivo di spesa di Euro 96.000 Per l'anno 2013 la detrazione d'imposta ammonta al 50% .

INTERVENTI ANTISISMICI

Il D.L. 63/2013 (Decreto Energia) ha riconosciuto una detrazione IRPEF pari al 65% nel limite di € 96.000, se:

- le procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013;
- gli edifici oggetto dell'intervento sono situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2); 4.

- gli edifici oggetto dell'intervento sono abitazioni principali o edifici adibiti ad attività produttive;
- le spese sono sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2013.

Tali spese dovranno essere indicate nel quadro RP, Sezione III A, indicando a colonna 2 dei righi da RP41 a RP47 il codice

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Nella Sezione III C devono essere inserite le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, destinati all'arredo degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione in esame è riconosciuta:

- Nella misura del 50%
- Per un ammontare massimo di € 10.000
(Il limite è riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione)
- In 10 quote annuali di pari importo

Le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono beneficiare della detrazione solo se l'arredo è destinato ad un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio con spese di ristrutturazione effettuate dal 26 giugno 2012.

La circolare 29/2013 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la **data di inizio lavori di ristrutturazione deve essere antecedente** a quella relativa all'acquisto di mobili e arredi, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

SEZIONE IV – INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Il DL 63/2013 ha prorogato fino al 31.12.2013 la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica e finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

Pertanto, per l'anno 2013, tale detrazione spetta nelle seguenti misure:

- **55%** per le spese sostenute dal 1 gennaio al 5 giugno 2013;
- **65%** per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Nella sezione è stata inserita la colonna 3 *“Periodo 2013”* che deve essere compilata indicando i codici:

1_per le spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013, a cui corrisponde la detrazione nella misura del 55%;

2_nel caso di spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, per le quali è prevista la detrazione al 65%.

Nel rigo RP66, viene indicata la somma degli importi riportati nel campo 9 per i quali nel campo 3 sopracitato è presente il codice “2”.

SEZIONE IV – DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

L'aumento della detrazione al 65%,
rispetto all'applicazione dell'aliquota del
55%, ha comportato una **riduzione dei
limiti massimi di spesa agevolabile.**

I nuovi limiti sono:

- Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti: spese sostenute fino al 5 giugno 2013 € 181.818; spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 € 153.846 con limite di detrazione massima di € 100.000.

- Interventi su strutture opache e infissi, installazione pannelli solari per produzione acqua calda: spese sostenute fino al 5 giugno 2013 € 109.091; spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 € 92.308 con limite di detrazione massima di € 60.000.

- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale: spese sostenute fino al 5 giugno 2013 € 54.545; spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 € 46.154 con limite di detrazione massima di € 30.000.

SEZIONE VI – ALTRE DETRAZIONI INVESTIMENTI IN *START-UP*

Il DL 179/2012 ha introdotto un'agevolazione rivolta agli investimenti nelle “*start-up* innovative”.

Il contribuente che ha investito nell'anno 2013 nel capitale sociale di una o più *start-up* direttamente o per il tramite di OICR.

(Organismi d'investimento collettivo nel risparmio che investono prevalentemente in start up innovative) *ha diritto ad una detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita.*

Per recepire le predette novità nella sezione VI è stato inserito il **nuovo rigo RP80 “investimenti in start up”**.

La deduzione viene aumentata al 25% in caso d'investimento in start up a vocazione sociale o che sviluppino e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

L'investimento massimo deducibile per ciascun periodo d'imposta ammonta ad Euro 500.000,00 e deve essere mantenuto per due anni.

Gli importi non detraibili nel periodo d'imposta di riferimento possono essere riportati nei periodi successivi, ma non oltre il terzo.

Nel rigo devono essere riportati i seguenti dati: colonne 1 e 2:

- in caso di investimento diretto, indicare il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento. In questo caso indicare il codice 1 nella casella di colonna 2;

- in caso di investimento indiretto, in colonna 1 indicare il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative. In tal caso indicare il codice 2 nella casella di colonna 2;

- i contribuenti che partecipano a società in nome collettivo o in accomandita semplice (anche per il tramite di società che ha optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116) indicano in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la parte d'investimento in start up per la quale spetta la detrazione.

In tal caso indicare il codice 3 nella casella di colonna 2;

colonna 3: ammontare dell'investimento nella start up;

colonna 4: codice che identifica il tipo di investimento per determinare la percentuale di detrazione applicabile, in particolare indicare: '1' per gli investimenti in start up innovative, per i quali è prevista la detrazione nella misura del 19 per cento;

‘2’ per gli investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico per i quali è prevista la detrazione nella misura del 25 per cento;

colonne 5 e 6: indicare l’ammontare totale degli investimenti per i quali è prevista rispettivamente la detrazione del 19 per cento o del 25 per cento, da riportare nel rigo RN21, colonna 1.

Nel caso di più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi utilizzando più moduli.

Quadro RN – determinazione dell'IRPEF

Nel quadro RN è stato inserito nuovamente il rigo RN2 “Deduzione per abitazione principale”, e relative pertinenze, visto che è possibile dedurre l’importo pari alla rendita catastale dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze, non soggette a IMU (né a mini IMU), il cui reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Le detrazioni lavoro vanno indicate in un unico **rigo RN7**, anziché in più specifici rigi, in particolare nelle **colonne da 1 a 4**.

Le detrazioni del 19% o del 24% derivanti dalla compilazione del rigo RP15 vanno indicate nel **rigo RN13**.

Le “detrazioni spese Sez. III-A quadro RP” vanno indicate nell’unico rigo **RN14**.

Al rigo **RN15** deve essere riportata la detrazione d'imposta, spettante per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, pari al 50% dell'importo indicato a rigo **RP57, colonna 5**.

Le detrazioni oneri Sez. IV quadro RP (55% o 65%) vanno indicate nel nuovo rigo **RN16**.

A rigo **RN21** va riportata la detrazione spettante per investimenti in start up innovative.

ALTRI DATI

Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ¹	,00	Fondari non imponibili ²	,00	di cui immobili all'estero ³	,00
------------	--	-----	-------------------------------------	-----	---	-----

Nella Sezione “Altri dati” rigo RN50 del quadro RN sono stati inseriti i campi:

1_“Abitazione principale soggetta a IMU”,
dove riportare il reddito dell’abitazione principale (e relative pertinenze) soggetto ad IMU;

3_“di cui immobili all’estero”, adibito all’indicazione dei redditi degli immobili non locati situati all’estero.

I dati indicati in questo rigo assumono rilievo nella richiesta di prestazioni previdenziali ed assistenziali ma non concorrono ai fini IRPEF.

Quadro RL – altri redditi

QUADRO RL – ALTRI REDDITI

REDDITI DI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO E REDDITI SENZA RITENUTA

L'IRPEF non è dovuta sui redditi dell'abitazione principale o a disposizione (e relative pertinenze) e degli immobili non locati detenuti all'estero per i quali è dovuta l'IVIE in quanto vi è equiparazione tra l'IVIE e l'IMU.

Il rigo RL12 è così composto:

Campo 1: vanno riportati i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.

Campo 2: vanno riportati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero da assoggettare ad IRPEF.

Campo 3: vanno indicati i redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta (ad esempio, vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi online).

QUADRO RL – COMPENSI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E COLLABORAZIONI CON CORI, BANDE E FILODRAMMATICHE

I compensi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche, eccedenti la soglia di € 7.500, sono soggetti oltre che all'IRPEF e all'addizionale regionale, anche all'addizionale comunale

Il rigo RL24, è stato implementato dei campi 3 e 4, per accogliere gli importi dell'addizionale comunale.

SEZIONE II-B							
Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL21	Compensi percepiti			,00		
	RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	,00	Reddito imponibile (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RNT col. 5)	2	,00
	RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2013	1	,00	Ritenute a titolo d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)	2	,00
	RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2013	1	,00	Addizionale regionale (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	2	,00
	RL24	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2013	3	,00	Addizionale comunale (da riportare nel rigo RV11 col. 1)	4	,00

Ritenute regime di vantaggio

QUADRO RS

RITENUTE REGIME DI VANTAGGIO

La Sezione è stata inserita nel quadro RS al fine di indicare alcune tipologie di ritenute d'acconto subite dai contribuenti minimi *ex art. 27 co. 1 e 2 DL 98/2011*.

Vanno indicate a rigo RS40 le ritenute d'acconto subite:

- all'atto dell'accredito di bonifici in relazione ad interventi di recupero edilizio/riqualificazione energetica;

- sulle indennità di maternità corrisposte dalle Casse di previdenza e dall'INPS (ris. Agenzia Entrate 5.8.2013 n. 55/E).

Le ritenute possono essere scomutate dall'imposta sostitutiva nel rigo LM13 e/o dall'IRPEF del 2013, nel rigo RN32, colonna 4, a condizione che:

1. non siano già state rimborsate dal sostituto d'imposta;
2. non sia stato chiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate.

Correzione errori contabili

Nel modello UNICO 2014 è stato inserito il "nuovo" prospetto per gli errori contabili, con cui viene introdotta la possibilità di utilizzare la dichiarazione per la correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile.

I soggetti interessati sono le imprese in contabilità ordinaria che opereranno, a seconda che si tratti di un componente negativo o di un componente positivo a non essere stato rilevato nel corretto esercizio di competenza ma sia contabilizzato in un periodo di imposta successivo, una variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF rispettivamente al rigo RF31 (campo 1 codice 35) o RF55 (campo 1 codice 37).

Per il recupero di un componente negativo nel caso in cui l'annualità sia ancora emendabile occorrerà presentare una dichiarazione integrativa a favore indicando tra le variazioni in diminuzione il componente stesso compilando nel quadro RF il rigo RF55 (campo 1 codice 36); nel caso invece in cui l'annualità oggetto di errore non sia più correggibile,

il contribuente dovrà “riliquidare” in via autonoma tutte le annualità d’imposta interessate dall’errore, facendo confluire gli effetti di tale ricostruzione nella dichiarazione integrativa ancora presentabile, compilando il nuovo prospetto del quadro RS "Errori contabili" (un prospetto per ogni periodo di imposta interessato).

Nel caso in cui si sia omissso un componente positivo andrà presentata una dichiarazione integrativa a sfavore relativa al periodo d'imposta in cui il componente è stato omissso;

nel caso in cui gli effetti dell'omissione del componente positivo produca effetti anche per le annualità successive, occorrerà presentare tante dichiarazioni integrative a sfavore quante sono le annualità interessate.

Quadro TR – trasferimento della residenza all'estero

Il trasferimento all'estero della residenza di soggetti che esercitano imprese commerciali, comporta il **realizzo**, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Tali soggetti se trasferiscono la residenza in uno Stato UE o appartenente allo SEE (Spazio economico europeo) con il quale sussiste un accordo di reciproca assistenza in tema di riscossione dei crediti tributari, possono optare, in alternativa al versamento immediato dell'imposta dovuta sulla plusvalenza (exit – tax), per:

• **la sospensione del versamento dell'imposta**, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente; a tal fine la plusvalenza è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti;

- **il versamento rateale dell'imposta**, anche relativa a ciascun cespite; in tal caso le quote dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 D.Lgs. 241/1997.

A seconda della scelta operata il soggetto interessato deve compilare il rigo TR4 o il rigo TR5.

Il quadro TR del modello Unico 2014 è proprio deputato alla determinazione dell'imposta e all'opzione circa il suo versamento.

SEZIONE I Dati relativi alle plusvalenze	TR1	Plusvalenza unitaria 1 <input type="text" value=""/> ,00	Plusvalenza sospendibile 2 <input type="text" value=""/> ,00	Tassazione ordinaria/separata 3 <input type="text" value=""/>	
	TR2	Plusvalenza ricevuta 1 <input type="text" value=""/> ,00	Plusvalenza ricevuta sospendibile 2 <input type="text" value=""/> ,00	Tassazione ordinaria/separata 3 <input type="text" value=""/>	Codice fiscale 4 <input type="text" value=""/>
SEZIONE II Determinazione dell'imposta	TR3 Totali	Plusvalenze 1 <input type="text" value=""/> ,00	Plusvalenze sospendibili a tassazione ordinaria 2 <input type="text" value=""/> ,00	Plusvalenze a tassazione separata 3 <input type="text" value=""/> ,00	Accanto dovuto a tassazione separata 4 <input type="text" value=""/> ,00
	TR4	Plusvalenza sospesa a tassazione ordinaria 1 <input type="text" value=""/> ,00	Aliquota media 2 <input type="text" value=""/>	Imposta sospesa 3 <input type="text" value=""/> ,00	
	TR5	Plusvalenza rateizzata a tassazione ordinaria 1 <input type="text" value=""/> ,00	Aliquota media 2 <input type="text" value=""/>	Imposta rateizzata 3 <input type="text" value=""/> ,00	Rata 4 <input type="text" value=""/> ,00

Quadro RW – Investimenti e
attività finanziarie all'estero,
monitoraggio – IVIE/IVAFE

Sono tenuti alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli Enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/86, gli enti di previdenza obbligatoria costituiti sotto forma di associazioni o fondazioni, residenti in Italia, che nel corso dell'anno 2013 hanno detenuto investimenti esteri e/o attività di natura finanziaria di fonte estera che producono o che possono produrre redditi imponibili in Italia, anche se nel corso dell'anno vi è stato il totale disinvestimento degli stessi.

Il quadro deve essere compilato dal proprietario o dal titolare di ogni altro diritto reale (nuda proprietà, usufrutto, comunione), nonché dal **titolare effettivo**.

Nel caso di nuda proprietà e usufrutto il quadro dovrà essere predisposto da entrambi i titolari del diritto reale; anche nel caso di comunione o cointestazione ogni soggetto dovrà compilare il quadro indicando l'intero valore dell'attività con la specifica della propria quota di possesso.

Anche il soggetto al quale viene delegata la firma su di un c/c estero sarà soggetto agli obblighi di monitoraggio e dovrà indicare nel quadro RW la consistenza delle somme depositate sul c/c.

Esempio

Nel mese di settembre 2013 il sig. Bianchetti si è trasferito in Danimarca per motivi di lavoro: poiché per la maggior parte dell'anno (183 giorni o, in caso di anno bisestile, 184 giorni) è stato iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, il sig. Bianchetti dovrà essere considerato residente in Italia.

Attenzione. A proposito del concetto di residenza, è opportuno fare una precisazione. La normativa italiana, in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, tiene conto anche dell'effettivo "centro degli interessi vitali" del soggetto. Il concetto di residenza è legato, infatti, anche alla volontà di stabilire e conservare nel territorio statale la sede principale dei propri affari ed interessi, compresi quelli morali, sociali e familiari, basandosi pertanto su criteri qualitativi e non meramente quantitativi.

Se gli interessi legati alle relazioni personali e familiari hanno sede nel territorio dello Stato italiano, al contrario di quelli economici e patrimoniali che hanno sede in un altro Stato, giurisprudenza e prassi dell'Amministrazione finanziaria tendono ad attribuire una maggiore prevalenza alle relazioni di tipo familiare.

Esempio

A marzo 2013 il sig. Villani si è trasferito in Costa d'Avorio per motivi di lavoro, provvedendo contestualmente ad iscriversi all'Anagrafe italiani residenti all'estero e lasciando la sua famiglia in Italia. In Costa d'Avorio ha acceso due conti correnti ed ha acquistato un immobile. In questo caso possiamo ipotizzare che il soggetto in questione abbia avuto il domicilio in Italia poiché coincide con il suo centro di interessi personale. Pertanto, per l'anno d'imposta 2013, sarà considerato fiscalmente residente in Italia e dovrà provvedere alla compilazione del quadro RW.

Chi è il titolare effettivo

È il soggetto (inteso come persona fisica, ente non commerciale o società semplice ed equiparata residente in Italia) che non è diretto proprietario, possessore o titolare di ogni altro diritto reale su investimenti esteri o su attività estere di natura finanziaria, in quanto le stesse sono intestate a società estere o a trust ma, in virtù della partecipazione detenuta nella società

o in altra entità giuridica estera, risulta essere il titolare effettivo dell'investimento e pertanto deve compilare il quadro RW.

La definizione viene mutuata dalla normativa antiriciclaggio.

Attività estere detenute per il tramite di società di diritto estero

Se la società nella quale si detiene la partecipazione è residente in un Paese collaborativo di cui alla Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 38/E/2013 del 23.12.2013 (Stati e territori inclusi nella cd. white list o che consentono un adeguato scambio d'informazioni)

il titolare effettivo ha l'obbligo dichiarativo e dovrà indicare il valore della partecipazione, nonché la percentuale di partecipazione nella società estera;
se la società è residente in un Paese non collaborativo si deve adottare il principio del "look through"* che produce l'effetto di mutare l'oggetto della dichiarazione che non riguarda più la partecipazione nella società estera ma concerne

direttamente gli investimenti esteri o e le attività estere di natura finanziaria.

Quindi dovranno essere dichiarati gli investimenti esteri e/o le attività di natura finanziaria di fonte estera intestati a ciascuna società, nonché la percentuale di partecipazione.

****Look through: principio che introduce un elemento di trasparenza della composizione del portafoglio titoli dell'investitore.***

Attività estere detenute per il tramite di entità giuridiche (es. fondazioni, trust)

Se la residenza dell'entità giuridica è situata in Italia o all'estero, in un Paese collaborativo o meno, si segue l'approccio del "look through"; il titolare effettivo dovrà dichiarare nel quadro RW gli investimenti esteri e/o le attività di natura

finanziaria di fonte estera che l'entità giuridica detiene direttamente o per il tramite di altri soggetti situati in Paesi esteri non collaborativi, nonché la percentuale di patrimonio posseduta nell'entità stessa.

Cosa deve essere indicato nel quadro RW

Secondo quanto previsto dalle istruzioni ministeriali devono essere indicati i seguenti investimenti all'estero e le seguenti attività estere di natura finanziaria:

- conti correnti e depositi esteri, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti, obbligazioni estere e titoli simili

- titoli non rappresentativi di merci e certificati di massa emessi da non residenti, valute estere da depositi e conti correnti, titoli pubblici italiani emessi all'estero, contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
- contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero

- partecipazioni al patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società, forme di previdenza gestite da soggetti esteri, altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa, altre attività estere di natura finanziaria, beni immobili compreso quelli adibiti ad abitazione principale, beni mobili registrati (yacht, auto di lusso), opere d'arte e gioielli, altri beni patrimoniali.

Soggetti esonerati dalla compilazione del quadro RW

Sono esclusi dagli adempimenti di monitoraggio fiscale:

- gli enti commerciali
- gli enti pubblici
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica

- i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni
- le società di persone (s.n.c., s.a.s, società di fatto)
- le società di capitali (s.r.l., s.p.a., anche unipersonali, e società cooperative)

- le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano
- i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Per le ultime due tipologie di casistiche il contribuente deve prestare la propria attività lavorativa all'estero continuativamente per oltre 183 giorni all'anno (184 giorni negli anni bisestili) ed entro sei mesi dall'interruzione del contratto lavorativo deve cedere le attività e gli investimenti esteri.

Attenzione. Anche gli OICR (Organismi d'investimento collettivo del risparmio) istituiti in Italia, pur essendo degli enti non commerciali, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW qualora detengano attività finanziarie estere o effettuino degli investimenti esteri purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale (art. 73, comma quinquies, del D.P.R. n. 917/86).

Stesso dicasi per i fondi comuni d'investimento immobiliari che non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive come previsto dall'art. 6 del D.L. 351/2001 e per le forme pensionistiche complementari.

L'IVIE e la sua applicazione

L'IVIE è l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e deve essere applicata sui terreni, sulle aree fabbricabili e sui fabbricati, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d'impresa o di lavoro autonomo.

L'imposta è dovuta da: proprietari, titolari dei diritti reali di usufrutto (con esclusione del nudo proprietario), uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, concessionari (nel caso di concessione di aree demaniali), locatari (per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria), a condizione che si tratti di persone fisiche residenti in Italia e che tali beni siano situati all'estero.

Se l'immobile è posseduto tramite società fiduciarie o è intestato a fondazioni, trust o altre entità giuridiche che sono riconducibili ad una persona fisica l'IVIE è comunque dovuta.

Nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di più soggetti l'IVIE è dovuta in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

La base imponibile varia a seconda dello Stato in cui è situato l'immobile:

- per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale,

così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

- per gli altri Stati, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

L'aliquota dell'imposta è pari L'aliquota è pari allo 0,76% del valore degli immobili, calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali c'è stato il possesso.

Il versamento non è dovuto se l'importo complessivo non supera i 200 euro ma in questo caso comunque bisogna compilare il quadro RW.

L'aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile detrarre dall'imposta (fino a concorrenza del suo ammontare):

- 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale

- per l'anno 2013, 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile.

L'importo complessivo di questa detrazione non può superare euro 400.

Esempio 1

Il sig. Giorgi, residente in Italia, ha acquistato nel 2008 un immobile ad uso ufficio in Irlanda ad Euro 315.000; tale immobile risulta a tutt'oggi detenuto. In Irlanda ha già provveduto a versare l'imposta dovuta, pari ad Euro 605. Non si ha a disposizione il valore catastale rivalutato dell'immobile da parte dell'Irlanda e pertanto si prenderà in esame il costo di acquisto.

La base imponibile IVIE sarà così individuata:
 Nel costo d'acquisto (Euro 315.000);
 Nel valore ottenuto moltiplicando il reddito medio presunto (poniamo, ad esempio, pari a Euro 1.300) per il coefficiente IMU pari a 80.
 Base imponibile IVIE = 1.300 x 80 = 104.000
 Calcolo IVIE = 104.000 x 0,76% = 790,40

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		15	040	100%	5	104.000,00	104.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IME)	
9	10	11	12	13			
,00			,00	12,00		790,00	
RW1	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IME dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	
14	15	16	17	18	19		
605,00	,00	,00	,00	185,00	<input type="checkbox"/>		
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
20				21			
				22			

Esempio 2

Il sig. Verardi, residente in Italia, ha acquistato a giugno 2013 un appartamento in Olanda per Euro 225.000; tale immobile, tutt'oggi detenuto, è adibito ad abitazione principale poiché il sig. Verardi, ad agosto 2013, ha trasferito lì la propria residenza. Non si ha a disposizione il valore catastale rivalutato dell'immobile da

parte dell'Olanda e pertanto si prenderà in esame il costo di acquisto. Considerando che la sua famiglia è composta da coniuge e due figli di 15 e 13 anni, la base imponibile IVIE e l'imposta saranno così individuate:

Base imponibile IVIE

=

costo d'acquisto

=

Euro 225.000

Calcolo IVIE = $225.000 \times 0,4\% = 900,00$

Calcolo detrazioni = $200,00 \times 5/12 = 83,33$

(detrazione per abitazione principale)

$50,00 \times 2 = 100,00$

(detrazione figli di età inferiore a 26 anni)

Totale detrazioni = $83,33 + 100,00 = 183,33$

IVIE da versare = $900,00 - 183,33 = 716,67$

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1 1	2	3 19	4 050	5 100%	6 4	7 225.000,00	8 225.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVE)		ME
9 0,00	10	11 0,00	12 5,00	13 900,00			
RW1 Credito d'imposta	IVAFE dovuta		Detrazioni		IVE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione
14 0,00	15 0,00	16 183,00	17 717,00	18 <input type="checkbox"/>	19		
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari				
20			21		22		

L'IVAFE e la sua applicazione

L'IVAFE è l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da parte di persone fisiche residenti in Italia.

L'imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie:

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di Oicr), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione

- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;

- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- stock option solo se cedibili.

L'imposta è dovuta anche nel caso in cui le predette attività finanziarie siano detenute in cassette di sicurezza all'estero o tramite intermediari non residenti.

Nel caso in cui le attività finanziarie siano cointestate a più soggetti l'IVAFE è dovuta in proporzione alle rispettive quote di possesso e il calcolo deve essere sempre ragguagliato ai giorni di effettiva detenzione delle citate attività finanziarie.

La base imponibile è rappresentata dal valore di mercato delle attività finanziarie, al termine dell'anno solare, nel luogo in cui le stesse sono detenute. Sulla base imponibile si calcola un'imposta dell'1,5 per mille per l'anno 2013 che aumenterà al 2 per mille nell'anno 2014.

Dall'imposta dovuta è possibile detrarre un credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale eventualmente versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie e comunque sino al limite massimo rappresentato dall'imposta dovuta in Italia.

Il credito d'imposta non spetta se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria non è stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni e se per le eventuali imposte patrimoniali versate all'estero si può solo richiedere il rimborso all'Amministrazione fiscale di tale Paese.

Per i conti correnti e per i libretti di risparmio, detenuti all'estero, l'imposta è fissa ed ammonta ad euro 34,20 per ciascun conto corrente o libretto di risparmio. L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro.

Esempio 1

Il sig. Buffi è titolare effettivo di una società avente sede in Portogallo. Tale società è titolare di due rapporti di conto corrente:

CONTTO A

possesso 100% - valore medio Euro 1.500

CONTTO B

possesso 100% - valore medio Euro 2.500

Totale valore medio $1.500 + 2.500 = 4.000$
 Poiché il valore medio di giacenza è inferiore ad Euro 5.000, l'imposta non è dovuta ma il quadro RW deve essere comunque compilato ai fini del monitoraggio fiscale.

Codice titolo possesso		Vedere istruzioni		Codice individuaz. bene		Codice Stato estero		Quota di possesso		Criterio determin. valore		Valore iniziale		Valore finale					
1	1	2	2	3	1	4	055	5	100%	6	2	7		8	4.000,00				
Valore massimo c/c paesi non collaborativi				Giorni (IVAFE)				IVAFE				Mesi (IVIE)							
9				10				11				12							
RW1		Credito d'imposta				IVAFE dovuta				Detrazioni				IVIE dovuta		Vedere istruzioni		Quota partecipazione	
		14				15				16				17		18		19	
																<input type="checkbox"/>		30%	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo						Codice fiscale altri cointestatari													
20						21						22							
123456789																			

Esempio 2.

Il sig. Giordano, nel 2013 era titolare di tre conti correnti in Spagna aventi i seguenti valori di giacenza media:

CONTTO A

possesso 100% - valore medio Euro 3.500

CONTTO B

possesso 50% - valore medio Euro 4.000

CONTTO C

possesso 100% - valore medio Euro 2.500

Totale valore medio: $3.500 + (4.000 \times 50\%) + 2.500 = 8.000$

In questo caso l'IVAFE è dovuta; si dovranno compilare due distinti righe del quadro RW in quanto vi sono due rapporti di conto corrente posseduti al 100% ed un rapporto di conto corrente posseduto al 50%.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	067	100%	2	,00	8.000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)	IVAFE		Mesi (IVIE)		IVIE
9	,00	10	365	11	34,00	12	,00
14	,00	15	34,00	16	,00	17	,00
Credito d'imposta		IVAFE dovuta	Detrazioni		IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione
18		19				<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
20		21		22			
1		1	067	50%	2	,00	8.000,00
9	,00	10	365	11	17,00	12	,00
14	,00	15	17,00	16	,00	17	,00
18		19				<input type="checkbox"/>	
20		21		22			

Esempio 3.

Il sig. Gemma, nel 2013 deteneva obbligazioni norvegesi del valore nominale di Euro 50.000. In questo caso l'IVAFE va calcolata applicando l'aliquota dell'1,5‰ al valore risultante al termine del periodo di detenzione, rapportato alla quota e al periodo di possesso.

Calcolo IVAFE:

$$50.000 \times 365/365 \times 1,5\text{‰} = 75,00$$

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1 1	2	3 3	4 048	5 100%	6 2	7 50.000 ,00	8 50.000 ,00
Valore massimo c/ c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IME)		IME
9 ,00	10 365		11 75 ,00		12 ,00		13 ,00
RW1 Credito d'imposta	IVAFE dovuta		Detrazioni		IME dovuta		Vedere istruzioni
14 ,00	15 75 ,00		16 ,00		17 ,00		18 <input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari				
20			21		22		

Sanzioni quadro RW

Sotto il profilo sanzionatorio, le novità legislative possono essere riassunte in due indicazioni di massima: sanzioni ridotte, anche per il passato e nessuna sanzione per gli obblighi soppressi.

La legge ha infatti introdotto una consistente riduzione delle sanzioni che risultano, adesso, applicabili fra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati nel

quadro RW per i beni e le attività finanziarie detenute in Paesi white list o tra il 6% e il 30% se si tratta di beni ed attività finanziarie detenute in Paesi black list, a fronte delle precedenti comprese tra il 10% e il 50%.

E' prevista una sanzione di Euro 258 quando la dichiarazione, relativa a investimenti o attività all'estero che possono produrre redditi imponibili in Italia, è presentata entro i 90 giorni dalla scadenza naturale del termine di presentazione ed, al contempo, è stata eliminata la sanzione accessoria della confisca di beni di corrispondente valore, quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti fosse stato superiore ad Euro 10.000 nel periodo d'imposta.

Inoltre, in base al principio di legalità, sancito dall'art. 3 del D. Lgs. 472/1997, è stata esclusa la sanzionabilità per eventuali violazioni pregresse relative alle sopresse Sezioni I e III.

Infatti, le violazioni di omessa e infedele compilazione di tali Sezioni del modulo RW commesse antecedentemente al 4 settembre 2013, data di entrata in vigore delle modifiche in esame, non costituiscono più violazioni punibili con le specifiche sanzioni.

La circolare 38/E del 23.12.2013 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli uffici possono accordare una riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora intervengano circostanze di natura eccezionale che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa.

stata irrogata la sanzione non ammette l'applicazione della nuova penalità più favorevole al contribuente).

Se gli uffici devono ancora irrogare le sanzioni, applicheranno il nuovo regime; se invece hanno già notificato l'atto al contribuente e l'atto non è ancora definitivo, procederanno in via di autotutela, anche senza richiesta del contribuente, alla rideterminazione delle sanzioni in base al principio del *favor rei* e quindi secondo la nuova norma.

In caso di atto divenuto definitivo, il trattamento differisce a seconda che la violazione non sia più punibile in base alla legge posteriore (in questo caso il debito residuo si estingue, pur non ammettendo la ripetizione di quanto pagato) o che la legge posteriore sanzioni una violazione in modo più favorevole al contribuente (in questo caso, la definitività dell'atto con cui è

In caso di atti definitivi, nei quali sono stati sanzionati comportamenti non più punibili, gli uffici, su istanza di autotutela del contribuente, procederanno allo sgravio delle somme iscritte a ruolo per la parte non ancora versata, naturalmente dopo aver adeguatamente verificato che tali violazioni rientrano nelle ipotesi che non prevedono più obbligo di monitoraggio.

Esempio

Il sig. Carlo Bonomi ha aperto, nel corso del 2013, un conto corrente in Costa Rica cointestato con la figlia Isabella (C.F. BNMSLL80C47A944T), versando Euro 80.000. Sul conto ha la delega al prelievo il padre del sig. Bonomi Alberto (C.F. BNMLRT39S18A944C)

Al 31 dicembre 2013 il valore finale del conto è stato pari ad Euro 85.000 mentre l'ammontare massimo raggiunto dal conto corrente nel corso dell'anno è stato di Euro 96.000 e la giacenza media del conto stesso è stata pari ad Euro 75.000.

Il quadro RW che dovrà compilare il sig. Carlo Bonomi sarà il seguente:

	Codice titolo possesso 1	Vedere istruzioni 2	Codice individuaz. bene 3	Codice Stato estero 4	Quota di possesso 5	Criterio determin. valore 6	Valore iniziale 7	Valore finale 8
	1		1	019	50%	2	80.000,00	85.000,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi 9		Giorni (IVAFE) 10	IVAFE 11		Mesi (IME) 12	IME 13	
	96.000,00		305	17,00			,00	
RW1	Credito d'imposta 14	IVAFE dovuta 15		Detrazioni 16	IME dovuta 17		Vedere istruzioni 18	Quota partecipazione 19
	,00	17,00		,00	,00		<input type="checkbox"/>	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo 20				Codice fiscale altri cointestatari 21			
					BNMSLL80C47A944T			
					BNMLRT39S18A944C			

Nell'esempio in questione, in caso di omissione della presentazione del quadro RW, ciascuno dei titolari del conto corrente rischierebbe una sanzione che va da un minimo del 6% ad un massimo del 30% della quota di propria competenza, in quanto l'attività è detenuta in un Paese cd. *non collaborativo*; la sanzione minima ammonterebbe, pertanto, al 6% di Euro 85.000, quindi Euro 5.100.

Anche il padre del sig. Bonomi, nonostante non sia titolare del conto corrente, ma avendo la delega ad effettuare operazioni, è tenuto alla compilazione del quadro RW, soltanto ai fini del monitoraggio e non della liquidazione dell'IVAFE (che resterà interamente a carico dei due intestatari del conto).

Il suo quadro RW sarà il seguente:

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1	2	3	4	5	6	7	8
		1	1	019		2	80.000,00	85.000,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)	IVAFE		Mesi (IME)	IME	
	9	10	11	12	13			
	96.000,00							
RW1	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IME dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione		
	14	15	16	17	18	19		
					<input type="checkbox"/>			
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari				
	20	21			22			
		BNMCRL58A08A944P			BNMSLL80C47A944T			

In caso di mancata presentazione del quadro RW, da parte del sig. Alberto, si verificherebbe una situazione paradossale: il mancato monitoraggio verrebbe sanzionato in misura doppia rispetto a ciascuno degli effettivi titolari.

Nel nostro esempio, pertanto, la sanzione a carico del sig. Alberto Bonomi ammonterebbe ad Euro 10.200 (5.100 x 2) vale a dire il doppio della sanzione a carico di ciascun intestatario del rapporto finanziario.

Rivalutazione terreni e fabbricati

RIVALUTAZIONE TERRENI PARTECIPAZIONI

- La legge di stabilità 2013, ha dato la possibilità di rivalutare i terreni agricoli e edificabili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- la Legge 24.12.2012 n. 228 ha consentito la rivalutazione di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

Per tali scopi il soggetto interessato doveva provvedere, entro il 30.6.2013:

- alla redazione e alla dichiarazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno l'aliquota del 4% e alle partecipazioni le seguenti aliquote:
 - 2% per le partecipazioni non qualificate;
 - 4% per le partecipazioni qualificate.

Nel mod. UNICO 2014 PF, i dati che si riferiscono alla rivalutazione dei terreni vanno indicati:

nella Sezione X del quadro RM denominata **“Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 DL 282/2002 e successive modificazioni”** righe da RM20 a RM 22;

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20		RM21		RM22	
	1	2	3	4	5	6
	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	,00	,00	,00	,00		
	,00	,00	,00	,00		
	,00	,00	,00	,00		

Le rivalutazioni di partecipazioni nella Sottosezione IV del quadro RT denominata **“Partecipazioni rivalutate art. 2 DL 282/2002 e successive modificazioni”** righe RT105 e RT106.

Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	Valore della partecipazione		Aliquota		Imposta dovuta		Imposta versata		Imposta da versare		Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RT105		,00			,00	,00	,00		,00			
RT106		,00			,00	,00	,00		,00			

Noleggio occasionale d'imbarcazioni

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Nel quadro RM è stata aggiunta la nuova Sezione XV, per indicare i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (ossia noleggi di durata complessiva non superiore a 42 giorni) qualora si opti per la facoltà di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20%.

La sezione in esame va compilata
indicando al rigo RM30:

nel campo 1: l'ammontare complessivo dei
proventi derivanti dall'attività di noleggio;

nel campo 2 l'imposta sostitutiva, pari al
20% dell'importo indicato in campo 1.

Quadro RR – Contributi previdenziali

Nel quadro RR è stata revisionata la sezione II che deve essere compilata dai soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps.

Sono stati introdotti nel rigo RR5, cinque nuovi codici da inserire nelle colonne 1, 3, 5, 7 e 9 che contraddistinguono la tipologia di reddito percepito da riportare nella colonna successiva.

È stato eliminato il campo 8 contenuto nella Sezione II del mod. Unico 2013 PF, che si doveva barrare quando si era in presenza contemporanea di più redditi.

I nuovi codici che contraddistinguono il reddito percepito sono:

1_ nel caso di reddito da lavoro autonomo (nella colonna 2 dovranno essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE- RH e LM;

2_ nel caso di amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati versati dall'ente competente i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie.

I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a € 15.357. Per i mandati inferiori all'anno la somma va rapportata a mese;

3_in presenza di lavoratori parasubordinati sono sommati:

-i redditi percepiti e soggetti al contributo della Gestione Separata di cui all'art. 50, comma 1 lett. c – bis), TUIR (es. lavoratori a progetto, collaborazioni coordinate e continuative ecc.);

- la partecipazione agli utili di cui alla lettera f, comma 1, art. 44 Tuir quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di associati in partecipazione;
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67 comma 1 lettera l (ad es. lavoro autonomo occasionale). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo;

4_nel caso di redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c'è l'obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (ad es. assegno di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica, dottorato di ricerca, borsa di studio). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo;

5_ nel caso di reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale. Tale reddito non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo.

**QUADRO RF – REDDITO
D'IMPRESA IN CONTABILITA'
ORDINARIA**

Le sezioni “dati di bilancio” e “prospetto dei crediti” che precedentemente erano contenute nel quadro RF, ora sono contenute nel quadro RS.

Inoltre sono intervenute le seguenti variazioni nei righi:

RF1: sono state rinumerate le colonne del rigo RF1 ed i componenti positivi da studi di settore sono ora da riportare nel nuovo rigo RF2;

RF6 “componenti positivi extracontabili”: a seguito dell’abrogazione del quadro EC, vanno indicati in questo rigo i valori relativi al riassorbimento del disallineamento dei valori civili e fiscali;

RF16 “imposte indeducibili o non pagate”: va ricompresa l’Imu per l’intero ammontare risultante dal Conto economico, mentre la quota deducibile del 30% relativa agli immobili strumentali va riportata a rigo RF55, codice “38”;

RF21 “ammortamenti non deducibili”: sono state inserite le “nuove” colonne 1 e 2 per la separata indicazione delle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali eccedenti l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102 e 103 del Tuir (colonna 1), e le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per la parte che eccede l’importo deducibile ai sensi dell’ art. 104 (colonna 2);

RF31 “altre variazioni in aumento”. Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici:

- 29 ammontare dei costi/spese relative all'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l'applicazione dell'imposta sostitutiva;

- 37 ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, e contabilizzati nel conto economico 2013;

- 38 ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, da indicare nel modello unico del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa, e contabilizzati nel conto economico relativo a periodi d'imposta successivi. Questo campo verrà utilizzato nel caso di presentazione del modello Unico integrativo 2014 per la correzione di errori contabili verificatisi negli anni precedenti;

-39 ammontare della plusvalenza determinata a seguito del trasferimento all'estero dell'azienda che comporti la perdita della residenza fiscale.

RF48 “utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168”: nuovo rigo destinato ad accogliere gli utili distribuiti da parte di soggetti non rientranti nella “White list”;

RF50 “reddito detassato”: è stato eliminato il campo “Reti d'impresa”;

RF55 “Altre variazioni in diminuzione”. Sono stati introdotti i seguenti nuovi codici:

- 35 ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati a conto economico nel 2013;

- 36 ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, da indicare nel modello unico del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione integrativa, e contabilizzati nel conto economico relativo a periodi d'imposta successivi.

Questo campo verrà utilizzato nel caso di presentazione del modello Unico integrativo 2014 per la correzione di errori contabili verificatisi negli anni precedenti;

-38 ammontare deducibile del 30% dell'IMU versata nel 2013 relativa agli immobili strumentali.

Sono stati soppressi i codici:

-27 riferito all'ammontare degli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati e territori con regimi fiscali privilegiati, da indicare ora nel nuovo rigo RF48;

-29 riferito all'ammontare della quota di reddito della PMI destinata ad investimenti ambientali.

QUADRO RG – REDDITO D'IMPRESA IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Sono stati variati i seguenti righi:

RG10 “altri componenti positivi”: è stato inserito il nuovo campo 5 nel quale inserire l’ammontare della plusvalenza determinata a seguito del trasferimento all’estero dell’azienda che comporti la perdita della residenza fiscale.

RG17 “utili spettanti agli associati in partecipazione”: vanno indicati:

- i compensi erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- la remunerazione relativa ai contratti di cointeressenza agli utili senza partecipazioni alle perdite;
- la remunerazione ai contratti con il quale il contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa con apporto esclusivo di opere e servizi.

RG22 “altri componenti negativi”: è stata inserita la nuova colonna 5 riservata all’indicazione dell’ammontare deducibile del 30% dell’Imu versata nel 2013 e relativa agli immobili strumentali.

RG23 “reddito detassato”: è stato eliminato il campo “Reti d’imprese”.

QUADRO RE – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nel quadro RE sono state apportate le seguenti variazioni:

al rigo **RE19** “altre spese documentate” è stato inserito il nuovo campo 3 “IMU fabbricati” nel quale indicare l’ammontare deducibile del 30% dell’Imu relativa agli immobili strumentali versata nel 2013.

QUADRO LM – CONTRIBUENTI MINIMI

Il quadro LM è riservato ai contribuenti minimi *ex art. 27 co. 1 e 2 DL98/2011*.

Nel quadro LM sono stati inseriti i nuovi rigi **LM15** ed **LM16**, relativi all'indicazione dell'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione.

In particolare:

nel rigo **LM15** va indicata **l'eccedenza non richiesta a rimborso** risultante dal modello Unico PF 2013 al rigo RX13.

Nel caso in cui, a seguito di controllo della dichiarazione l' Agenzia abbia comunicato un credito spettante diverso da quello dichiarato, è necessario distinguere le seguenti 2 fattispecie:

1. se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, nel campo in esame va indicato l'importo comunicato, se confermato dall' Agenzia delle Entrate;

2. se il credito comunicato è minore dell'importo dichiarato, nel campo in esame va indicato l'importo comunicato. Qualora, a seguito della comunicazione sia stata versata la differenza tra credito dichiarato e credito riconosciuto tramite mod. F24, va indicato l'intero credito dichiarato.

LM16: va indicata la quota parte dell'eccedenza indicata a rigo LM15 utilizzata in compensazione nel mod. F24.

La sezione perdite non compensate esposta lo scorso anno al rigo LM20 è stata trasferita ai **rigi LM22 e LM23** nei quali vanno ora indicate:

LM22: le perdite riportabili negli anni successivi ai sensi dell'art. 8, comma 3, TUIR.

Si tratta delle perdite formate durante il regime dei minimi, computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza. Al campo 1 va indicata la perdita maturata nel 2012 (rigo LM20, campo 1, modello Unico PF 2013) al netto di quanto eventualmente utilizzato.

Al campo 2 va indicata la perdita maturata nel 2013 (già esposta al rigo LM6).

LM23: le perdite riportabili negli anni successivi senza limiti di tempo. Si tratta delle perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, che possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Al campo 1 va evidenziata la perdita realizzata nel 2013, già ricompresa a campo 2.

Al campo 2 va indicato l'importo complessivo delle perdite, comprensivo:

- della parte formatesi nel 2013 (da evidenziare a campo 1);
- delle eventuali eccedenze di perdite dal periodo precedente al netto di quanto eventualmente utilizzato.

Il modello Unico mini

Il Modello Unico Mini 2014 è una versione semplificata del Modello Unico PF, ideata per agevolare i contribuenti residenti in Italia che:

- non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2012 alla data di presentazione della dichiarazione; non sono titolari di partita Iva;
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad esempio erede, tutore, ecc.);

- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa;
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: redditi di terreni e di fabbricati (anche con cedolare secca), redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione, redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;

- non devono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla propria residenza anagrafica;
- intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro.

DEDUZIONI FORFETTARIA DELLE
SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE
DIPENDENTE

I contribuenti in esame, possono dedurre dal proprio reddito d'impresa un importo forfettario dei costi non documentati sostenuti dai dipendenti, per ciascun giorno di missione, pari a:

- **Euro 59,65** per le trasferte oltre i confini comunali ove è localizzata la sede dell'azienda;
- **Euro 95,80** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto

AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI

Nel modello di dichiarazione dei redditi 2014 possono essere inserite le agevolazioni fiscali di cui hanno fruito i contribuenti che operano nel settore degli autotrasporti conto terzi nel corso del 2013. Si tratta di deduzioni e crediti d'imposta.

Agli autotrasportatori di merci in c/terzi, in alternativa alla deduzione analitica delle spese sopportate dal relativo personale dipendente per le trasferte al di fuori del territorio comunale, il legislatore tributario riconosce la deduzione dei menzionati importi onnicomprensivi e giornalieri.

la variazione in diminuzione del reddito avviene nel **mod. UNICO** come segue:

nel **quadro RF (rigo RF55, codice 3)**, per le imprese che operano in regime di contabilità analitica;

nel **quadro RG (rigo RG16)**, per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata.

Qualora l'impresa sia una **società cooperativa** autorizzata al trasporto delle merci che non beneficia in dichiarazione dei redditi della deduzione né dell'importo forfettario in esame, né della deduzione analitica delle spese sostenute, sarà possibile procedere con la deduzione dell'importo delle suddette trasferte **in sede di determinazione del reddito di ciascun socio.**

DEDUZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I TRASPORTI EFFETTUATI PERSONALMENTE DALL'IMPRENDITORE

L'agevolazione è riservata alle imprese **in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione**, mentre sono escluse da questa tipologia di beneficio fiscale le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Il beneficio in esame consiste in una deduzione forfettaria giornaliera per le spese non documentate nel rigo RG22 di:

€ 19,60 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa;

€ 56,00 per i **trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti;**

€ 92,00 per i trasporti effettuati **oltre questo ambito.**

DEDUZIONE PER LE “IMPRESSE MINORI”

Alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata che siano altresì autorizzate all'autotrasporto di merci conto terzi, la legge tributaria riconosce il diritto ad una deduzione forfettaria, su base annua, pari ad **Euro 154,94** per ciascun autoveicolo o motoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.

Questa deduzione è cumulabile alle altre più sopra esposte e spetta sui **veicoli effettivamente posseduti**.

L'esposizione in dichiarazione dei Redditi degli importi forfettari di cui si discute sarà la seguente:

UNICO PF – Quadro RG, rigo RG22, colonna 4 e 7

UNICO SP e ENC – Quadro RG, rigo RG22 colonna 4 e 7

RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Destinatari del beneficio sono:

gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Il rimborso del credito in questione può aver luogo o con la richiesta di restituzione in denaro ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 o, viceversa, tramite compensazione mediante modello F24 (**codice tributo 6740**).

Per la **determinazione dei litri di gasolio** consumati è necessario il riferimento alla fattura di acquisto del prodotto. Per l'anno 2013, gli importi del beneficio sono stati definiti nella misura di **Euro 214,18609 per mille litri di prodotto.**

Alla tipologia di credito d'imposta in esame è riservata la **Sezione II** del Quadro RU che si compone di due colonne:

nel rigo RU21, colonna 1, l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colonna 2, della precedente dichiarazione Mod. UNICO 2013;

nel rigo RU22, colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta eventualmente ricevuto

nel rigo RU23, colonna 2, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2013 con riferimento ai consumi effettuati nel quarto trimestre del 2012 e nei primi tre trimestri del 2013;

nel rigo RU24, colonna 1, l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato in compensazione nell'anno 2013;

nel rigo RU24, colonna 2, l'ammontare del credito di cui ai righi RU22 e RU23 utilizzato in compensazione nell'anno 2013;

nel rigo RU25, colonne 1 e 2, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24 della medesima colonna eventualmente versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;

nel rigo RU27, colonna 1, l'ammontare del credito chiesto a rimborso entro il 30 giugno 2014;

nel rigo RU28, colonna 2, l'ammontare del credito residuo che sarà utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2014, dato dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU22, RU23 e RU25 e l'importo del rigo RU24 della medesima colonna.

Le novità del modello F24

A decorrere dal 01 ottobre 2014 i versamenti con il Mod. F24 andranno eseguiti:

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisco on line), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari abilitati, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo, cioè il Mod. F24 presenti un saldo con importo da versare, a prescindere dalla sua entità;

esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari abilitati, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a € 1.000.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

studio@armandourbano.it